

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 182

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELLEGATTI, TADDEI, PEDRAZZI
CIPOLLA, DANIELE GALDI e BRESCIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1992

Estensione della disciplina dell'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia degli artigiani e degli esercenti di attività commerciali

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1988 è stato realizzato un nuovo sistema di prestazioni a sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, che ha portato radicali innovazioni alla vecchia disciplina degli assegni familiari.

Con decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è stato infatti, istituito l'assegno per il nucleo familiare, che ha sostituito per i lavoratori dipendenti e i pensionati da lavoro dipendente gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia e ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

L'assegno di nuova istituzione compete in misura differenziata in rapporto al numero

dei componenti e al reddito complessivo del nucleo familiare.

Dal trattamento di cui si è detto sono esclusi i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continua a rimanere in vigore il regime degli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

Evidentemente si è trattato di una scelta connessa, all'epoca, a valutazioni di carattere finanziario inerenti alle rispettive gestioni; valutazioni che, per altro, alla luce dei risultati degli ultimi esercizi finanziari e della piena disponibilità dimostrata dalla categoria interessata - soprattutto in occa-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione della riforma del sistema pensionistico, varata con la legge 2 agosto 1990, n. 233 - ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni stesse, dovrebbero ritenersi superate.

Per tali motivi viene sottoposto alla vostra attenzione il presente disegno di legge, il quale mira ad eliminare una discriminazione che, ad avviso dei proponenti, non ha più motivo di permanere.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992 ai lavoratori autonomi pensionati delle gestioni speciali per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali le quote di maggiorazione di famiglia cessano di essere corrisposte e sono sostituite dall'assegno per il nucleo familiare secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Art. 2.

1. Nel comma 12-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, dopo le parole: «per i lavoratori autonomi pensionati» sono aggiunte le seguenti: «esclusi quelli delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dal 1° gennaio 1992.

Art. 3.

1. Per i pensionati di cui all'articolo 1 l'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro autonomo, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro autonomo è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Art. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si

provvede con contributo annuo, a partire dal 1992, di lire 30.000 per unità iscritta alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.